


**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Servizi di Staff

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PROTOCOLLO GENERALE	I
N. 0004607 data 23/01/2015	
	

Al sig.
Presidente del Collegio dei Revisori
del Conto
Sede

Oggetto: Relazione illustrativa sull'Atto di Regolazione Unilaterale Integrativa, personale del comparto del Comune di Bassano del Grappa - articolo 40, comma 3-ter, Decreto Legislativo n. 165 del 2001

Premessa

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in vigore, contenente una organica disciplina delle materie demandate alla contrattazione integrativa, è stato stipulato il 01.02.2001. Successivamente diverse modifiche hanno variato la regolamentazione di alcuni istituti, con particolare riguardo ai compensi per la valorizzazione della prestazione individuale e alle progressioni economiche orizzontali.

A fine 2012, allo scopo di procedere ad una integrale revisione della regolazione decentrata, anche ai sensi degli art. 31 e 65 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009, la parte pubblica ha elaborato una propria piattaforma del nuovo Contratto Decentrato, trasmettendola alle parti sindacali per la prevista contrattazione.

Nonostante i numerosi incontri di contrattazione svoltisi nel corso del 2013 e del 2014, le parti negoziali non sono riuscite a definire consensualmente un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, che sostituisce il precedente contratto decentrato approvato il 01.02.2001.

Allo scopo di evitare gli effetti deleteri di una regolazione decentrata non più in linea con le esigenze dell'Amministrazione, e largamente antecedente agli importanti interventi in materia di regolamentazione del lavoro pubblico che hanno caratterizzato gli ultimi anni, si rende opportuno un intervento di natura unilaterale da parte dell'Amministrazione, in forza dell'art. 40, c. 3ter del D.Lgs. 165/2001.

Tale normativa prevede che "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis".

Tale atto, destinato a tener luogo del Contratto Decentrato integrativo non stipulato, ha di per sé natura transitoria, ed è destinato ad essere sostituito dal CCDI, esito degli incontri di contrattazione con le parti sindacali secondo gli ordinari modelli di relazione sindacale previsti dalla contrattazione nazionale.

L'Amministrazione quindi intende adottare l'atto unilaterale qui oggetto di relazione, allo scopo di anticipare gli effetti di una nuova regolazione degli istituti della retribuzione accessoria, adeguata a politiche realmente incentivanti l'impegno e la responsabilizzazione individuali; d'altra parte con la consapevolezza che tale regolamentazione deve essere sostituita al più presto, grazie ad un atteggiamento collaborativo delle parti sindacali, da un contratto decentrato che costituisca l'incontro paritario fra le concordi volontà dell'Amministrazione da una parte, e dei lavoratori dall'altra.

Quanto al merito della regolazione unilaterale, in ragione della natura temporanea della stessa, i criteri in essa contenuti si pongono in sostanziale continuità con l'analogo accordo finora vigente. Gli interventi innovativi, evidenziati nella relazione che segue, si rendono necessari in primo luogo per realizzare una compiuta applicazione delle norme di contratto nazionale, per come modificate per effetto delle recenti



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

norme di legge in materia di lavoro pubblico, o alla luce degli indirizzi maturati dalla giurisprudenza o dalla attività di indirizzo dell'ARAN; in secondo luogo per consentire ai singoli istituti demandati alla contrattazione decentrata di adempiere alla loro funzione retributiva di particolari caratteristiche della prestazione lavorativa, di incentivare la responsabilizzazione e il coinvolgimento in una logica di risultato. A tutto vantaggio di una funzionalizzazione del lavoro dei dipendenti pubblici alla cura e alla realizzazione delle funzioni assegnate dalla legge al Comune, nell'interesse di tutti i cittadini.

In adempimento di quanto previsto dal comma 3ter dell'art. 40, D.Lgs. 165/2001, trasmetto per i prescritti controlli il testo dell'Atto di regolazione unilaterale, la Relazione illustrativa e i riferimenti alla Relazione tecnico finanziaria.

Ai sensi inoltre degli artt. 40 e 40bis del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 ricordo che la Relazione tecnico finanziaria, redatta secondo gli schemi adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 25 del 19/07/2012, è stata trasmessa in data 15.12.2014, prot. 84813. In questa sede il citato documento viene puntualmente richiamato e integrato con il Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	23.01.2015 (prevista)	
Periodo temporale di vigenza	L'atto, avente natura normativa, non è soggetto a un termine di vigenza predefinibile. Per sua natura è destinato alla vigenza fino ad essere sostituito dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato con le parti sindacali, auspicato nel più breve tempo possibile.	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Antonello Accadia, Presidente – Segretario Generale	
Soggetti destinatari	Personale dipendente non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	L'atto unilaterale regola gli istituti demandati dal Contratto nazionale alla contrattazione decentrata, svolgendo così la propria funzione integrativa. Disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per il personale non dirigente, destinato alla retribuzione accessoria e alla produttività, secondo la disciplina dell'art. 31, commi 2 e 3 CCNL 22.01.2004, e successive integrazioni.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	L'ipotesi di contratto decentrato è trasmessa all'Organo di controllo interno per la prevista certificazione.
	Attestazione del rispetto degli	Il Piano Esecutivo di Gestione è adottato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 2015.




**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

	obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono stati adottati con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 2014.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i.
		Con delibera n. 250 del 14.10.2014 è stato approvato il Referto finale di gestione anno 2013.
Eventuali osservazioni		

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto

a. Illustrazione di quanto disposto dal contratto e dei risultati attesi dal contratto (con riferimento agli strumenti di programmazione gestionale)

Articolo	Illustrazione di quanto disposto dal contratto	Illustrazione dei risultati attesi dal contratto (con riferimento agli strumenti di programmazione gestionale)
Premessa (non avente carattere contrattuale)	Vengono richiamati gli atti presupposti, ovvero la delibera di Giunta Comunale di autorizzazione alla adozione della regolazione unilaterale, e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori.	Chiarisce la presenza degli atti che stanno alla base della presente regolamentazione.
Articolo 1 Campo di applicazione e durata	Riguarda gli istituti economici demandati dalla contrattazione nazionale al livello decentrato. Dà atto che ha efficacia fino alla sottoscrizione del Contratto decentrato, stipulato con le parti sindacali. Le precedenti discipline della contrattazione integrativa cessano di trovare applicazione.	Chiarisce l'ambito temporale di applicazione dell'atto unilaterale, il campo di applicazione delle norme introdotte.
Articolo 2 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie	Vengono dettagliate le finalità di spesa delle risorse della contrattazione decentrata.	
lett. a)	viene preso atto che costituiscono spesa stabilizzata per le voci finanziate dalla parte stabile del Fondo per: progressione economica all'interno della categoria, indennità di comparto, Indennità professionali degli educatori di asilo nido.	è chiarito che queste voci di spesa costituiscono spesa consolidata e stabile, sulla quale non vi sono margini di decisione.



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

lett. b)	viene preso atto che sono destinate alle posizioni organizzative le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative o di alta professionalità costituite.	È definito che lo stanziamento a favore dello specifico istituto contrattuale è determinato in attuazione dell'art. 17, c. 2, lett c) del CCNL 01.04.1999. Tale articolo prevede che "ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso". Tale previsione in linea, con l'anno 2014, si appoggia sul senso letterale della disposizione contrattuale, e su autorevole dottrina che conferma la peculiarità (o meglio, l'unicità) dell'istituto rispetto a tutti gli altri citati dall'art. 17.
lett. c)	viene definito il budget annuo per indennità per specifiche responsabilità.	È definito lo stanziamento a favore dello specifico istituto contrattuale.
lett. d)	per indennità diverse la spesa è definita in funzione del ricorso che viene fatto a ciascun istituto, in funzione delle esigenze gestionali che danno luogo ai presupposti per il pagamento delle indennità.	È definito che a fronte della effettuazione di una prestazione lavorativa da parte del personale, cui il contratto riconosce una indennità, la spesa è definita a seconda delle esigenze che emergono nel corso della gestione dei servizi a favore del cittadino o interni.
lett. e)	le voci connesse a specifiche previsioni di legge (art. 15, lett. k) sono corrisposte nel rispetto delle singole norme di legge e di regolamento interno.	
lett. f)	Le parti concordano criteri di massima per la quantificazione dei compensi incentivanti, secondo parametri di proporzionalità e ragionevolezza, per i progetti di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, per i quali il Comune incrementa il Fondo ex art. 15, c. 5 CCNL 1999.	
lett. g)	È confermato il riporto all'anno successivo degli importi non spesi, entrati nel Fondo con destinazione vincolata al finanziamento delle Alte Professionalità.	




**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

lett. h)	Sono destinati ai compensi per incentivare la produttività tutte le somme del Fondo che non sono state destinate a diversa finalità ai sensi dei commi precedenti.	Definisce, escluse le voci a spesa vincolata e consolidata, e in seguito alla spesa per indennità che corrispondono a specifiche prestazioni, il budget complessivo per premiare la performance individuale del personale dipendente.
Articolo 3 Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei servizi	Sono stabiliti criteri generali per destinare le risorse previste per compensi per produttività. Una prima quota viene riservata a specifici progetti approvati ad hoc dall'Amministrazione. La seconda quota restante viene destinata a premiare la qualità della prestazione individuale della generalità dei dipendenti, in funzione del sistema di misurazione e valutazione.	Le risorse per la premialità sono destinate in parte al raggiungimento di specifici e mirati obiettivi, in parte a incentivare la qualità delle prestazioni dei dipendenti.
Articolo 4 Indennità per attività disagiate	Come previsto dal Contratto Nazionale, sono dettagliate le regole per riconoscere a chi svolge mansioni disagiate, uno specifico compenso.	Individua con chiarezza presupposti e regole per riconoscere forme di retribuzione accessoria al verificarsi degli specifici presupposti.
Articolo 5 Indennità di rischio	Come previsto dal Contratto Nazionale, sono dettagliate le regole per riconoscere a chi svolge mansioni che comportano rischio, uno specifico compenso.	Individua con chiarezza presupposti e regole per riconoscere forme di retribuzione accessoria al verificarsi degli specifici presupposti.
Articolo 6 Indennità di maneggio valori	Come previsto dal Contratto Nazionale, sono dettagliate le regole per riconoscere a chi svolge mansioni che comportano maneggio di valori di cassa, uno specifico compenso.	Individua con chiarezza presupposti e regole per riconoscere forme di retribuzione accessoria al verificarsi degli specifici presupposti.
Articolo 7 Indennità per specifiche responsabilità	Come previsto dal Contratto Nazionale, sono dettagliate le regole per riconoscere a chi svolge mansioni che comportano specifiche responsabilità formalmente attribuite, uno specifico compenso.	Individua con chiarezza presupposti e regole per riconoscere forme di retribuzione accessoria al verificarsi degli specifici presupposti.
Articolo 8 Indennità per le responsabilità previste dall'art. 36, c. 2 del CCNL 22.01.2004	Come previsto dal Contratto Nazionale, sono dettagliate le regole per riconoscere a chi svolge mansioni che comportano le responsabilità indicate dall'art. 36 del contratto collettivo del 2004, uno specifico compenso.	Individua con chiarezza presupposti e regole per riconoscere forme di retribuzione accessoria al verificarsi degli specifici presupposti.

b. Quadro di sintesi sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo

Viene stabilito di destinare le risorse annuali a disposizione per il salario accessorio in primo luogo a voci di retribuzione consolidata (progressione economica, indennità di comparto, indennità professionali...), quindi a voci connesse all'assunzione di specifiche responsabilità gestionali (posizioni organizzative, alta professionalità, indennità per specifiche responsabilità) da parte di singoli dipendenti; inoltre al pagamento di indennità definite dal contratto nazionale in funzione delle prestazioni svolte per erogare i servizi al cittadino



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

(indennità di reperibilità, turno, disagio, rischio, maneggio valori...); quindi per compensare i dipendenti per specifici obiettivi raggiunti e per la qualità della prestazione resa nell'anno di riferimento, in funzione della valutazione individuale ricevuta dal proprio responsabile, sia in riferimento all'attività ordinaria, sia in riferimento a specifici obiettivi gestionali assegnati alle Unità Organizzative e definiti nel Piano Esecutivo di Gestione.

c. Effetti abrogativi impliciti

Le discipline degli accordi precedenti sono sostituite dalla presente.

In relazione all'Atto di regolazione unilaterale in esame, vengono in questa sede integrati i contenuti della

B. Relazione tecnico finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

L'atto di regolazione unilaterale detta regole per l'utilizzo, in linea con le previsioni della contrattazione nazionale, delle risorse del Fondo per la contrattazione decentrata.


In relazione alla sua costituzione per l'anno 2015, in cui l'atto di regolazione unilaterale è destinato in primo luogo a dispiegare i suoi effetti, si fa integrale rimando alla specifica Relazione tecnico finanziaria, prot. 84813 del 15.12.2014, stesa in occasione della costituzione del Fondo stesso, su cui il Collegio ha già avuto modo di esprimersi.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo espone, ai fini della certificazione, la programmazione e l'utilizzo delle risorse individuate dal Modulo I della Relazione tecnico finanziaria, relativa alla *costituzione del Fondo*. Questo secondo modulo affronta quindi un versante complementare della gestione del Fondo, distinto dal precedente perché la quantificazione delle risorse costituisce una responsabilità affidata unicamente all'Amministrazione laddove la definizione dell'utilizzo costituisce la sede propria della contrattazione integrativa, nel rispetto dei seguenti vincoli:

1. la contabilizzazione del modulo di *programmazione di utilizzo del Fondo* deve avere la medesima natura contabile del *modulo di costituzione del Fondo* (risorse), di cui costituisce il versante della destinazione (impieghi);
2. il totale delle risorse del Fondo (Modulo I) deve coincidere esattamente con quello delle destinazioni programmate (Modulo II)
3. le *destinazioni con carattere di certezza e stabilità* del Modulo II non devono superare il limite delle *risorse fisse aventi con carattere di certezza e stabilità* del Modulo I.

Dal momento che l'Atto di regolazione unilaterale, i cui contenuti vengono qui illustrati, è stipulato ad esercizio in corso, le voci esposte nella parte di utilizzo consistono in valori previsionali. Nella presente relazione illustrativa, allo scopo di rendere una puntuale informazione al Collegio, sono indicati i macroaggregati di spesa e laddove possibile ma anche le componenti di dettaglio.



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa, e di cui anche l'Atto di regolazione unilaterale si limita a prendere atto. Fanno parte di questa sezione:

<i>Destinazioni non disponibili o non contrattate specificamente dal CI di rif.to</i>	
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	119.153,21
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	431.081,98
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	164.340,66
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	2.696,02
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	0,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	0,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	0,00
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	0,00
<i>Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to</i>	717.271,87

La spesa per posizioni organizzative/alte professionalità trova collocazione, come anche negli anni precedenti, in questa prima tabella. Nell'atto, coerentemente, si prende atto che all'alimentazione dell'istituto delle posizioni organizzative/alta professionalità sono destinate le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni organizzative o di alta professionalità costituite dal competente organo dell'amministrazione, in relazione alla pesatura di ciascuna posizione istituita e secondo le effettive esigenze di utilizzo dell'istituto motivatamente espresse dagli organi dirigenziali; eventuali variazioni di spesa sono effetto dell'aumento o diminuzione delle competenze attribuite all'area delle posizioni, in attuazione dell'art. 17, c. 2, lett. c) del CCNL 01.04.1999. Il valore riportato nella soprastante tabella è ad oggi meramente indicativo, non solo perché non sono ancora stati formalizzati gli incarichi di posizione organizzativa, ma anche perché il valore complessivo potrà variare proprio in ragione della diversa pesatura delle posizioni che potrebbe derivare da una variazione in aumento o diminuzione delle competenze delle PO/AP, a valle della pesatura del Nucleo di Valutazione.

La citata norma del contratto nazionale, come tale vincolante per il livello decentrato, prevede che "ai fini della determinazione del fondo (per le PO, n.d.r.), a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso". La disposizione risalta il ruolo dell'Amministrazione nel definire numero e peso economico di ciascuna delle posizioni organizzative, con immediata imputazione della spesa a carico del Fondo. Tale posizione, aderente al dato testuale del Contratto, è sostenuta peraltro da autorevole dottrina¹.

¹ Gianluca Bertagna, in I contratti integrativi dopo il 31.12.2012; <http://www.gianlucabertagna.it/2012/10/18/i-contratti-integrativi-dopo-il-31-12-2012/>

"La contrattazione decentrata annuale

Per quanto riguarda la contrattazione relativa all'utilizzo delle risorse decentrate, che apparentemente è una questione banale, occorre fissare bene quello che è effettivamente contrattabile.

Le disposizioni sono chiare, quello che si contratta sono "i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17".

La contrattazione di "criteri" non è equivalente alla contrattazione di "valori". Su questo occorre essere molto fermi e decisi, la contrattazione di "valori" è in assoluto vietata in quanto comporterebbe l'ingerenza della parte sindacale nella gestione.

Ad esempio, nel caso in cui si fissasse nel contratto decentrato che l'ammontare complessivo per indennità di turno non può superare una data cifra, si porrebbe una chiara limitazione all'autonomia gestionale dell'ente che vedrebbe condizionata la capacità di modulare l'organizzazione dell'ente per fare fronte alle richieste di servizi (pensiamo alla necessità di istituire il turno serale per la polizia municipale). Se per tali modifiche organizzative, aventi riflessi sul piano economico, si dovesse ritornare al tavolo delle trattative il sindacato assumerebbe un potere interdittivo, che non gli è attribuito da nessuna norma.

Ci rendiamo conto che non è facile fare passare questo concetto nemmeno a tutti i componenti delle delegazioni di parte pubblica, figuriamoci imporlo alle delegazioni sindacali.



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

In questa sezione trovano collocazione anche le voci di spesa di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) dell'Atto: "costituiscono spesa stabilizzata le voci finanziate dalla parte stabile del Fondo per progressione economica, indennità di comparto, Indennità A.N., Incremento Ind. prof.le educat. A.N." (nella tabella soprastante: INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO, PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE, INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ). Anche in questo caso i valori di spesa sono meramente ipotetici e basati sulla spesa storica.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dall'Atto di regolazione unilaterale

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'Atto di regolazione unilaterale. Sono ricompresi quindi i diversi istituti economici la cui entità risulta formalmente contenuta nell'Atto sottoposto a certificazione.

Fanno parte di questa sezione:

<i>Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to</i>	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI - CONTR	0,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTR	0,00
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ - CONTR	139.650,00
Ind. specifiche responsabilità (Cat. D, C e B)	135.000,00
Ind. responsabilità art.36, c. 2, ccnl/04	4.650,00
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. - CONTR	152.927,43
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA - CONTR	0,00
progetti ex art. 15, c. 5	0,00
lettera k	0,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR	73.562,76
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - CONTR	0,00
<i>Totale Destinazioni contrattate dal CI di rif.to</i>	366.140,19

L'Atto unilaterale sull'utilizzo delle risorse del Fondo è in sostanziale continuità con le scelte di politica retributiva e di utilizzo degli istituti del salario accessorio per il personale dipendente già adottati nell'anno precedente (art. 2, c. 1).

Vengono sostanzialmente confermati i criteri di utilizzo del Fondo già contrattati negli anni scorsi. Si prende atto della spesa fondamentalmente stabilizzata, o la cui quantificazione dipende da parametri derivanti dal contratto nazionale e quindi non disponibili.

Quanto a eventuali progetti "per azioni di miglioramento organizzativo", finanziati ex art. 15, c. 5, CCNL 01/04/1999, non approvati né in previsione, in ogni caso da strutturarsi e realizzarsi nella forma di progetti di produttività secondo i criteri e per le finalità che presiedono tale istituto, l'Atto prevede, per mera completezza di disciplina, una regolamentazione astratta relativa alla funzione incentivante; sia per la determinazione del budget di progetto, sia per la quantificazione dei compensi incentivanti individuali (art. 2, c. 1, lett. f)).

In particolare, per quanto riguarda il fondo destinato alla pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti con dirigenza, ricordiamo che l'articolo 17, comma 2, lettera c) del CCNL 01.04.1999 dispone: "... ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso ...". Pertanto per tale valore non vi è nemmeno contrattazione di criteri di quantificazione, ma si rimanda alla decisione unilaterale dell'Ente."



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Le somme corrisposte ai sensi di specifiche disposizione di legge sono totalizzate alla voce **PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR** - lettera k, e corrispondono alle stesse come indicate nella parte di costituzione del Fondo.

Le voci per **INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ – CONTR** rappresentano il rispetto del budget tendenziale di 135.000 euro per le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, c. 2 lett. f) del CCNL 1999 e dell'art. 2, c. 1, lett. c) dell'Atto.

La voci di spesa per **INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. – CONTR** sono qui indicate in tabella in via meramente ipotetica e basate sulla spesa storica. La spesa per ciascuna voce verrà determinata in funzione del ricorso nell'anno a ciascun istituto retributivo (turno, reperibilità, ecc...).

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

La Sezione risulterebbe non pertinente, in quanto non ricorre il caso del rinvio della contrattazione di specifiche risorse esplicitamente individuate..

Per collocazione della voce nelle tabelle di utilizzo, tuttavia, è presente la seguente posta:

<i>(eventuali) Destinazioni ancora da regolare</i>	
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE	
ACCANT. ART. 32 C. 7 CCNL 02-05 (ALTE PROFESS.)	1.033,11
<i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	1.033,11

La quota della voce di incremento del Fondo con destinazione vincolata al finanziamento delle posizioni di Alta Professionalità, che non sia stata integralmente utilizzata nell'anno in corso, viene riportata in incremento nel Fondo dell'anno successivo. Si tratta sostanzialmente di un accantonamento, e non di una disciplina parziale dell'istituto.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<i>Destinazioni</i>		
A.	<i>Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo</i>	717.271,87
B.	<i>Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	366.140,19
C.	<i>Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</i>	1.033,11
<i>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>		1.084.445,17

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente, in quanto il Fondo nella parte di costituzione include ogni voce di finanziamento e nella parte di utilizzo dà conto di ogni destinazione di spesa a carico dello stesso secondo le norme contrattuali, e non vi sono risorse né destinazioni poste all'esterno di esso.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

In relazione al rapporto fra costituzione e utilizzo del Fondo, la disponibilità di risorse stabili è sufficiente a fare fronte agli impieghi stabili definiti contrattualmente. Risulta dimostrato dal confronto fra la tabella in Modulo I, Sezione IV (vd. Relazione tecnico finanziaria prot. 84813 del 15.12.2014, pag. 5) e la tabella in Modulo II, Sezione I della presente Relazione.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

L'Atto di regolazione unilaterale prevede la destinazione di risorse per l'incentivazione del personale dipendente, raggruppate in tre aggregati.

Il primo è quello delle incentivazioni destinate a riconoscere la produttività individuale, mediante l'istituto previsto dall'art. 17, c. 2, lett. a) del CCNL 01.04.1999: per il caso dell'art. 3, c. 2, lett. a) "piani di attività" la selettività è sia all'origine in quanto non tutti i dipendenti sono coinvolti nel singolo progetto attivato, sia a valle perché in compensi sono riconosciuti se e nella misura in cui il singolo partecipante ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati; per il caso dell'art. 3, c. 2, lett. b) "qualità della prestazione individuale" la selettività e la differenziazione sono affidate al sistema di valutazione vigente, che prevede un giudizio individuale al termine dell'anno che, per ciascun dipendente, apprezza una serie di fattori e restituisce un punteggio finale espresso in centesimi.

Il secondo, disciplinato solo in astratto per completezza di disciplina ma in concreto non previsto, è quello dei progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, per i quali il dirigente responsabile, a posteriori rispetto all'esecuzione dell'attività prevista, valuta l'apporto individuale reso da ciascun partecipante al progetto e liquida un compenso correlato.

Il terzo corrisponde alle incentivazioni stabilite da specifiche norme di legge, che contemplano incentivi economici ai dipendenti in funzione del ruolo svolto, secondo regole di ripartizione demandate ad una regolamentazione della contrattazione decentrata.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Voce non pertinente, in quanto le progressioni orizzontali non sono oggetto di disciplina del presente Atto di regolazione.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Vedere Relazione tecnico finanziaria prot. 84813 del 15.12.2014.


Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Vedere Relazione tecnico finanziaria prot. 84813 del 15.12.2014, a cui si rimanda.

La Giunta Comunale, previo parere del Collegio, procederà all'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Atto di regolazione unilaterale sui questa Relazione si riferisce.

Allo scopo di consentire la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, richiedo che il suddetto parere sia espresso nel più breve tempo ritenuto compatibile con le verifiche di competenza del Collegio, in ordine alle quali anticipo la disponibilità al più ampio approfondimento.

Allego alla Relazione:



**CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Medaglia d'Oro al Valor Militare

- a. copia dell' "Atto di regolazione unilaterale integrativa - personale del comparto del Comune di Bassano del Grappa ai sensi dell'art. 40, c. 3ter del D.Lgs. 165/2001", oggetto della presente Relazione;
- b. copia della Relazione tecnico finanziaria prot. 84813 del 15.12.2014, i cui contenuti sono integrati, laddove richiamato, dalla presente Relazione.

Ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione, e porgo distinti saluti.

**Il Segretario Generale
dott. Antonello Accadia**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Accadia', written over the printed name.

